

4005/13 Gen

IL TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA

prima sezione civile e fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Signori Magistrati:

dott. Marcello Colasanto	Presidente
dott. Antonio Picardi	Giudice
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

-letto il ricorso ex art. 98 l.f. iscritto al n. 3/2013-sub. 1 R.G. presentato da:

Società Cooperativa [redacted] società cooperativa agricola per azioni, con sede in [redacted] (AP), [redacted] Albo cooperative n. [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted]

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] di Ascoli Piceno, entrambi con domicilio eletto presso l'avv. [redacted], con studio in Vicenza, Contrà Porta Nova n. 17;

contro:

Fallimento [redacted] in persona del Curatore dott. [redacted], rappresentato, difeso dall'avv. [redacted] di Vicenza, con studio in Vicenza, viale Roma n. 16;

-viste l'art. 98 e l'art.99 l.fall.;

sentita la relazione del giudice designato relatore;

Fallimenti e Società.it

-visto il ricorso in opposizione allo stato passivo
presentato dalla Società Cooperativa Agricola [REDACTED]
[REDACTED] società cooperativa agricola per azioni e i documenti
allegati;

-vista la comparsa di costituzione e risposta
depositata dalla curatela in data 26.9.2013;

-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
3.10.2013 fissata dal Collegio nel decreto ex art. 99 l. fall.
del 17.5.2013;

osserva

Unica questione controversa riguarda il riconoscimento
del privilegio previsto dall'art. 2751bis, n. 5bis, c.c. al
credito della opponente (quale corrispettivo della vendita di
vegetali surgelati di cui alle fatture di vendita n.ri 1125,
1164, 1210, 1244, 1319 e n. 1372 del 2011) già ammesso dal
G.D. al passivo del fallimento in chirografo nei seguenti
termini: "ammesso per euro 42.263,86 in via chirografaria. Non
riconosciuto il privilegio richiesto ex art. 2751bis n.5 bis c.c. in
quanto manca la prevalenza del fattore lavoro dei soli soci
dipendenti rispetto al fattore del capitale investito inteso come il
totale delle attività espresse nello stato patrimoniale, così come
previsto dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1912/2008. Non riconosciuto il privilegio richiesto ex art. 2751 bis
n.5 c.c. (recte 2751bis n.5bis c.c.) sul credito di rivalsa

iva in quanto tale privilegio spetterebbe, eventualmente, solo sui corrispettivi".

Ritiene il Collegio di accogliere, per quanto di ragione l'opposizione, e per l'effetto di riconoscere a favore dell'opponente il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n.5bis, c.c. peraltro limitandolo al solo corrispettivo della vendita dei prodotti da parte della cooperativa opponente alla ditta fallita [redacted] spa in quanto risulta provata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

1) Il G.D. ha escluso il privilegio accogliendo l'eccezione svolta dal curatore centrata sul criterio della prevalente tutela del lavoro (V. progetto di stato passivo - doc. 4 fascicolo dell'opponente).

Orbene, osserva il Tribunale che come chiarito dalla condivisa Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 6704 del 1998 e Cass. 12054 del 1998 nonché ribadito da Cass. 21.10.2010, n. 21651) con l'introduzione, avvenuta con legge 31.1.1992, n. 59, dell'art.2751 bis n.5bis c.c. il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative (e relativi consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della sua struttura organizzativa ai fini dell'esistenza del privilegio del credito.

Siffatto privilegio risulta perciò fondato, diversamente dalla ratio della legge 29.7.1975, n. 426, che introdusse l'art. 2751bis c.c., sulla natura del credito, piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, i quali per statuto possono essere anche sovventori, essendo pure in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, che è funzione sociale protetta dall'art. 45 Costituzione (cfr. in termini Cass. 21.10.2010, n. 21651).

"Già Cass. n. 6704 del 1998 aveva affermato che, con il privilegio in esame il legislatore ha sostituito al criterio di prevalente tutela del lavoro quello oggettivo derivante dalla natura del credito, così spostando il parametro di riferimento dal lavoro alla cooperazione ed agevolando indistintamente tutte le cooperative ed i consorzi esercenti attività agricola, anche a prescindere dall'apporto lavorativo dei soci; e Cass. n. 12054 del 1998 ne aveva dedotto che il privilegio compete non solo alle cooperative agricole di produzione e lavoro, ma anche a quelle per la trasformazione e l'alienazione di prodotti agricoli costituite tra imprenditori del settore" (cfr. in termini Cass. 21.10.2010, n. 21651).

Ritiene pertanto il Collegio di condividere la suindicata interpretazione ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia del 21.10.2010, n. 21651, per cui il decreto del G.D. va riformato laddove ha escluso il

privilegio di cui all'art. 2751 bis n.5bis c.c. per mancata prova del requisito del prevalente apporto lavorativo dei soci nell'esecuzione della prestazione vale a dire come testualmente si legge nel decreto di esecutività dello stato passivo "della mancata prevalenza del fattore lavoro dei soli soci dipendenti rispetto al fattore del capitale investito, inteso come il totale delle attività espresse nello stato patrimoniale, così come previsto dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1912/2008".

Pertanto, ai fini del decidere, va indagata la natura del credito che deve trovare la sua "fonte" nell'attività agraria intesa ai sensi del novellato art. 2135 c.c.

2) La curatela nel costituirsi nel presente giudizio, ha svolto una nuova eccezione contestando l'assunto di parte opponente (che ritiene sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751bis n.5bis c.c. la prova che si tratta di credito derivante dalla natura agraria dell'attività svolta e dalla prova che l'attività viene svolta da cooperativa a mutualità prevalente) ed eccependo testualmente che: "i requisiti che devono sussistere perché una cooperativa agricola sia ammessa al beneficio in esame sono correlati alla intrinseca natura del credito agricolo sorto dall'attività svolta della cooperativa, che deve essere prevalentemente agricola".

In sostanza la curatela eccepisce che la cooperativa opponente eserciti varie attività e tra le quali quella preponderante è di natura essenzialmente "industriale e commerciale in quanto [redacted] i prodotti agricoli conferiti dai soci e li colloca/fornisce sul mercato" (v. comparsa di costituzione pagina 6) .

Ritiene il tribunale nel caso di specie non fondata la nuova eccezione svolta dalla curatela (peraltro sollevata tardivamente essendosi costituita oltre i dieci giorni prima dell'udienza fissata dal collegio ex art. 99 l.fall.) .

2.1) Nel caso di specie, infatti, l'opponente "Associazione di [redacted] società cooperativa agricola per azioni" ha provato di essere cooperativa agricola a mutualità prevalente (cooperativa protetta dall'art. 45 Costituzione):

1) non solo perché ha dimostrato l'oggetto sociale e di essere iscritta all'albo delle cooperative agricole (v. Statuto e visura C.C.I.A.A prodotte nel fascicolo di parte dall'opponente),

2) ma anche perché l'opponente ha provato (dato peraltro non contestato dalla curatela) allegando il modello C/17 depositato unitamente al bilancio al 31.12.2011, la prevalenza dei prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli (su totale quantitativo di Kg 21.600.289

di prodotti agricoli, Kg. 19.029.384 è la quantità dei prodotti agricoli conferita dai soci produttori agricoli) .

Quest'ultimo dato è il criterio che caratterizza e definisce la prevalenza nelle cooperative agricole a mutualità prevalente come stabilito dall'art. 2512 e dall'art. 2513 ultimo comma del codice civile che recita:

"Criteri per la definizione della prevalenza. (...) Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti" .

Dunque nell'esercizio 2011 (esercizio rilevante in quanto esercizio in cui è stata effettuata la vendita dei prodotti vegetali surgelati da parte della cooperativa alla fallita) l'attività della cooperativa opponente ha avuto ad oggetto la lavorazione di prodotti conferiti dai soci produttori agricoli per quantità di gran lunga superiori al limite minimo del 50% richiesto dall'art. 2513 c.c..

2.2) Rileva, in aggiunta, il Collegio che (come peraltro ritenuto in astratto anche dalla stessa curatela V. pag. 6 della comparsa di costituzione rigo dal 20 al 25) l'attività di vendita dei prodotti agricoli, previamente congelati (attività secondo l'assunto della curatela prevalentemente svolta dalla opponente), se svolta da un imprenditore agricolo è attività agricola in quanto rientra tra le attività connesse ex art. 2135 c.3 c.c.

L'art. 2135 c.c. come novellato recita: "Imprenditore
agricolo".

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse. (...).

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di
animali, (...)".

Orbene nel caso di specie l'opponente risulta essere
pure un imprenditore agricolo poiché utilizzando
prevalentemente (il dato risulta documentale e non
contestato vedi bilancio e allegati) nell'attività di vendita
di prodotti che congelati i prodotti conferiti dai soci
imprenditori-produttori agricoli rientra tra le cooperative
previste dall'art. 1 del decreto legislativo 18.5.2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5.3.2001, n. 57) che ha
stabilito quando le cooperative (o consorzi) vanno
qualificate imprenditori agricoli: " Si considerano imprenditori
agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art.
2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente

articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”.

Dunque alla luce delle normativa suindicata nel caso di specie ritiene il Collegio che lo svolgimento da parte della cooperativa agricola opponente di attività quali il surgelare-congelare prodotti agricoli e poi rivenderli nel mercato, non ha fatto sussumere l'impresa nella fattispecie delle imprese che svolgono attività industriale-commerciale (come eccepito dalla curatela) in quanto l'indicata attività (che in astratto se svolta da una imprenditore agricolo rientra tra le attività connesse definite dall'art. 2135 c.c.) risulta essere stata svolta :

a) da una cooperativa agricola a mutualità prevalente ex art. 2513 u.c. c.c. (vedi lo statuto e la visura CCIAA che prova pure l'iscrizione all'albo delle imprese cooperative e quanto risulta dalla lettura del bilancio esercizio al 31.12.2011 e quanto indicato nel modello C/17 depositato unitamente al bilancio al 31.12.2011 che dimostra la prevalenza superiore alla soglia del 50 % dei prodotti agricoli conferiti dai soci produttori imprenditori agricoli: su totale quantitativo di Kg 21.600.289 di prodotti agricoli, Kg. 19.829.384 è la quantità dei prodotti agricoli conferita dai soci produttori agricoli) ;

b) che come stabilito dall'art. 1 D.lgs. 18.5.2001, n. 228 si deve considerare imprenditore agricolo ex lege in quanto la cooperativa opponente risulta aver provato di aver utilizzato nel 2011 per lo svolgimento dell'attività prevalente di vendita di prodotti agricoli congelati e confezionati (che in astratto si tratta di attività che se svolta da impresa agricola utilizzando i propri prodotti va qualificata quale attività connessa di cui all'art. 2135 c.c.) prevalentemente prodotti dei soci imprenditori agricoli.

Ricorrono pertanto, nel caso di specie, tutti i requisiti stabiliti dall'art. 2751bis n.5bis in quanto il credito fatto valere dalla opponente è risultato un credito sorto nell'esercizio di attività agraria tipica delle cooperative agricole (o dei consorzi), quale è la vendita di prodotti agricoli forniti - conferiti dai soci produttori agricoli riuniti nella cooperativa e dalla cooperativa surgelati-congelati.

L'opposizione per le ragioni suindicate accolta, e per l'effetto il decreto de G.D. va riformato nella parte in cui non ha riconosciuto al credito della opponente per il corrispettivo della vendita dei prodotti il richiesto privilegio ex art. 2751 bis n. 5bis c.c..

In conclusione il privilegio ex art. 2751bis n.5bis c.c., va riconosciuto sull'importo di euro 40.638,33 (anziché

l'importo complessivo di euro 42.263,86 indicato dalla opponente nel ricorso ex art. 93 l.fall.) .

Infatti sull'importo di risulta derivante dalla sommatoria degli importi delle fatture di vendita (n.ri 1125, 1164, 1210, 1319, 1372 del 2011 doc. 7 fascicolo opponente, indicate dalla opponente va riconosciuto il privilegio limitatamente al solo corrispettivo (euro 40.638,33) mentre all'importo pari all' IVA di complessivi euro 1.625,53 non può essere esteso il privilegio ex art. 2751bis n.5bis c.c. come chiesto dalla opponente, poiché lo stesso legislatore prevedendo il privilegio solo per i "corrispettivi della vendita dei prodotti" non lo ha esteso all'IVA di rivalsa .

3) Le spese seguono per legge la soccombenza e vanno poste a carico della curatela rimasta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando; ogni contraria e diversa istanza rigettata;

accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnato decreto di esecutività dello stato passivo del 16.4.2013 così provvede:

ammette l'opponente (Società Cooperativa Agricola [redacted] società cooperativa agricola per azioni) al passivo del fallimento [redacted] per l'importo di euro 40.638,33 con il privilegio previsto dall' art. 2751 bis, n.5bis c.c.;

ammette l'opponente (Società Cooperativa Agricola [redacted] società cooperativa agricola per azioni) al passivo del fallimento [redacted] spa per l'importo di euro 1.625,53 in chirografo;

ordina al curatore del fallimento [redacted] di provvedere alla modifica dello stato passivo;

condanna la curatela del fallimento [redacted] a rifondere all'opponente (Società Cooperativa [redacted] società cooperativa agricola per azioni) le spese di giudizio che liquida in euro 3.300,00 (di cui euro 3.000,00 per compenso, euro 93,00 + euro 10,83 per spese non imponibili, euro 196,17 per spese imponibili) oltre cpa ed iva di legge.

Vicenza, 21 novembre 2013

Il Giudice relatore

(Dr. P. Cazzola)

Il Presidente

(Dr. M. Colasanto)

21/11/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

Per presa visione, per avv. Contin

12

avv. FLAVIA MONTOLA